



DISCIPLINA FISCALE/AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE DI SCI E MAESTRI DI SCI

**«CONVEGNO DIRETTORI DI SCUOLA SCI»
Cavaion Veronese (VR), 28 – 29 – 30 settembre 2007**

Aspetti generali

La professione di maestro di sci rientra tra le c.d. professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi (art. 2229 c.c.) ed è disciplinata dalla Legge Quadro Nazionale n. 81/1991. Il maestro di sci può insegnare professionalmente le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di sci.

Contratto d'opera

Il contratto tra il maestro di sci (e quindi fra la scuola di sci) e il cliente rientra nella figura del mandato e più precisamente del contratto d'opera intellettuale (come tutti i lavori autonomi), disciplinato dagli artt. 2230 e ss. del c.c. Tali norme prevedono che il professionista svolga personalmente l'incarico affidatogli, eventualmente valendosi, sotto la propria responsabilità, di sostituti o collaboratori.

Poiché il rapporto tra professionista e cliente è un rapporto fiduciario, quest'ultimo può recedere dal contratto (revocare il mandato) in qualunque momento rimborsando le spese sostenute dal professionista e liquidando il compenso per l'opera svolta. Il professionista, invece, può recedere solo per giusta causa.

Compenso

Al professionista spetta un compenso per l'opera svolta, oltre al rimborso delle spese sostenute che devono essere anticipate dal cliente (art. 2234 c.c.). Il codice fissa il principio che le parti possono liberamente pattuire il compenso (art. 2233 c.c.). Il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere calcolato secondo le tariffe, è rimesso alla determinazione del giudice.

Prescrizione

Il diritto al compenso professionale e alle spese si prescrive in dieci anni, salva l'invocabilità della prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956 c.c.); tale compenso è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore (art. 2751 bis n.2 c.c.).

Responsabilità

L'obbligazione del professionista è di mezzi, non di risultato; vale a dire che il professionista garantisce al cliente la prestazione non l'esito della stessa. Il professionista deve svolgere la propria attività con la diligenza necessaria secondo la natura dell'attività esercitata e, in caso di inadempimento (mancata o negligente prestazione), risponde dei danni verso il cliente anche per colpa lieve. Tuttavia, se la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).

Aspetti fiscali

Imposte sui redditi

I redditi dei maestri di sci e degli altri professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo in base all'art. 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986) anche se prodotti in forma associata e sono pertanto soggetti attualmente all'Irpef (IRE).

Sono inclusi nei redditi di lavoro autonomo, oltre ai normali compensi, se remunerazione di prestazioni professionali:

- le partecipazioni agli utili
- i compensi in natura
- gli interessi moratori e di dilazione sul pagamento del compenso
- i rimborsi forfetari di spese
- i rimborsi di spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito anticipate in nome proprio ma per conto del cliente

Sono escluse da tassazione le sopravvenienze (attive e passive) e le perdite su crediti. Il D.L. 223 del 4 luglio 2006 (convertito nella L. 248/06) entrato in vigore il 4 luglio 2006, ha disposto che le plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, da risarcimento o autoconsumo di beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Tali plusvalenze non sono rateizzabili. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che queste plusvalenze/minusvalenze assumono rilevanza solo se riferite a beni strumentali acquistati dopo il da 4 luglio 2006.

Il reddito è determinato in maniera analitica per differenza tra i compensi percepiti (al netto dell'Iva se dovuta - e degli oneri previdenziali) e le spese sostenute (i professionisti per definizione sono in contabilità semplificata ma possono optare per la contabilità ordinaria).

Degno di nota è il regime per le nuove attività introdotto dall'art. 13 della L. 388/2000. Questo regime, in presenza di alcune condizioni (totale compensi non superiore a €. 30.987,41, ecc.), per i primi 3 anni di attività permette la tassazione del reddito prodotto con l'imposta sostitutiva del 10%, senza ritenuta di acconto e prevede delle importanti semplificazioni negli adempimenti contabili. Tale regime può essere vantaggioso per i neo maestri di sci che fanno i liberi professionisti (è sempre consigliabile però fare una attenta analisi prima di scegliere il regime contabile).

Infine, dal 1 gennaio 2007 è stato introdotto per i professionisti che hanno o che prevedono di avere un volume di affari annuo inferiore a €. 7.000,00 il nuovo regime dei minimi in franchigia (art. 32 bis D.P.R. 633/72). Tale regime esclude le prestazioni dall'IVA ed esonera da tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione e di comunicazione telematica dei corrispettivi/compensi. La prima scadenza per l'invio telematico dei corrispettivi/compensi è stata fissata per il 25/09/2007 e riguarda le operazioni effettuate dal 01/01 al 31/08/2007 (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18/07/2007). Il termine a regime è fissato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Criterio di cassa

Il criterio temporale di riferimento per la determinazione del reddito professionale è quello di cassa per anno solare.

Il nuovo art. 8, comma 3, del D.P.R. 917/86 così come modificato dall'art. 36, comma 27 del D.L. 223/06, convertito con modifiche nella L.248/06, prevede che a partire dal 2006 le eventuali perdite professionali devono essere compensate solo con redditi della stessa natura (quindi solo con redditi di lavoro autonomo) conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto.

Spese

Anche per la deducibilità delle spese vige il criterio di cassa. Fanno eccezione e quindi vige il principio di competenza per:

- le quote di T.F.R. maturate a favore dei dipendenti
- le quote di ammortamento dei beni strumentali
- i canoni di leasing sui beni strumentali
- le quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007/2009 (sono deducibili per 1/3 del loro importo).

La L. 296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, ha previsto che, dal 01/01/2007, le spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti al 01/01; l'eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi in quote costanti.

Il costo dei beni strumentali di valore inferiore a €uro 516,46 è immediatamente deducibile (se interamente sostenuto) e non deve essere ammortizzato. Non è ammesso l'ammortamento anticipato dei beni strumentali.

Disposizioni particolari

L'Iva sugli acquisti di beni e servizi per le Scuole di sci riconosciute e, pertanto, esenti da Iva sulle prestazioni di insegnamento (come si dirà più avanti), diventa un costo deducibile che andrà conteggiato in aumento al costo relativo al bene od al servizio a cui si riferisce.

Le spese di aggiornamento (corsi di aggiornamento, partecipazioni a convegni, congressi etc.) comprese le spese di viaggio e soggiorno sono deducibili al 50 per cento.

Le spese per l'acquisto, impiego e manutenzione di telefoni cellulari e le spese del telefono fisso, dal 01/01/2007 sono deducibili al 80%.

Le spese di acquisto, leasing, manutenzione e di custodia di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e le spese per carburanti, riparazione, bollo e assicurazione, tasse di immatricolazione, pedaggi autostradali sono deducibili nella misura del 40% (limite così determinato dall'art.15, comma 7, del D.L. 81/07, c.d. "Decreto Tesoretto" convertito nella L. 127 del 03/08/2007), per un solo autoveicolo nel limite del costo di acquisto di €. 18.075,99.

La deducibilità delle spese per trasferte dei dipendenti è limitata a €. 180,76 al giorno fuori dal comune (€. 258,23 se all'estero).

La spesa per l'acquisto di beni di lusso (aeromobili, navi e imbarcazioni) non è deducibile.

I canoni di leasing sono deducibili se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo richiesto per l'ammortamento del bene. In caso di leasing sull'autovettura il D.L. 223/06 convertito nella L. 248/06 ha previsto che la durata del contratto deve essere pari al periodo di ammortamento (4 anni).

Le spese per alberghi e ristoranti direttamente sostenute dal professionista sono deducibili nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi. Dal 4 luglio 2006 (art. 36, comma 29, D.L. 223/06) le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Le spese di rappresentanza, omaggi, acquisti di oggetti d'arte, antiquariato e collezione (anche se strumentali) sono deducibili nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi.

Dal 1° gennaio 1996 sono indeducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli minori o inabili e agli ascendenti per prestazioni di lavoro dipendente o professionale (salvo l'esercizio di professione abituale).

Ritenute Irpef

Le ritenute Irpef a titolo di acconto devono essere operate, dai clienti che agiscono **in regime di impresa** (individuale o societaria), dagli Enti o Associazioni e dai lavoratori autonomi, sulle prestazioni professionali e devono essere versate dagli stessi all'Amministrazione Finanziaria entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso. Le ritenute d'acconto costituiscono per il maestro di sci, per la Scuola di sci e, conseguentemente,

pro quota per i soci della Scuola, Irpef (IRE) già corrisposta in acconto e saranno quindi detratte nella dichiarazione dei redditi dall'Irpef (IRE) da ciascuno dovuta per l'anno di riferimento.

Prestazione occasionale

Talvolta i Maestri di sci esterni alla compagine sociale collaborano con le Scuole di sci solo in maniera occasionale, vale a dire per brevissimi periodi e senza che queste prestazioni assumano per gli interessati carattere di rilevanza in quanto occupati in altre attività (dipendenti, studenti, ecc.). In questi casi "sembra" possibile retribuire gli interessati mediante un compenso da assoggettare unicamente a ritenuta d'acconto Irpef del 20% (il Ministero delle Finanze sembra però non essere dello stesso parere - vedi, fra le altre note Ministeriali, la risposta n. 13 dell'ex Ministro delle Finanze Guarino pubblicata su "Il Sole 24 ore" del 23/05/1987).

I maestri di sci che effettuano delle prestazioni occasionali (veramente occasionali), dovranno rilasciare regolare ricevuta per le somme percepite assoggettata a marca da bollo da €. 1,81 qualora l'importo superi €. 77,47. Nella ricevuta dovranno risultare l'importo lordo, la ritenuta Irpef (IRE) e l'importo netto percepito. Entro il 15 marzo (dal 2008 entro il 28 febbraio) la Scuola deve rilasciare a tutti i percettori di compensi soggetti a ritenuta, un'attestazione delle ritenute d'acconto versate con il riepilogo dei compensi a ciascuno corrisposti nel corso dell'anno precedente.

IVA

Tutte le Scuole di sci che esercitano attività di lavoro autonomo come sopra descritto sono soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, devono adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972.

Esenzioni da Iva

Dispone l'articolo 10, punto 20, del D.P.R. n. 633/1972 che le prestazioni educative e didattiche effettuate da istituti e scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni sono esenti da Iva. Il Ministero delle Finanze ha confermato con apposite circolari che il riconoscimento delle Scuole di sci da parte della Provincia Autonoma di Trento e delle altre Province o Regioni costituisce condizione sufficiente per l'esenzione Iva. In ogni caso, le Scuole di sci per le prestazioni di insegnamento dovranno emettere fattura senza addebito di Iva, indicando il titolo di esenzione "articolo 10, n. 20 - D.P.R. n. 633/1972" applicando, sull'originale della fattura consegnata al cliente in caso di importo superiore a €. 77,47, la marca da bollo da €. 1,81.

Qualora però la Scuola di sci confermi con apposita opzione in sede di dichiarazione annuale Iva di volersi avvalere delle semplificazioni previste dall'art. 36/bis del D.P.R. n. 633/1972, semplificazioni che nel frattempo sono già state applicate nell'anno precedente con il così detto "comportamento concludente", la stessa sarà esonerata dal rilascio della fattura al cliente salvo espressa richiesta da parte dello stesso cliente. Questo appare il regime consigliabile per le Scuole di sci in quanto evita notevoli ed onerosi adempimenti. E' comunque opportuno precisare che le Scuole di sci dovranno, anche in tale regime, tenere una contabilità analitica degli incassi effettuati ai

fini delle imposte dirette, mediante annotazione nel registro degli incassi (di cui si dirà più avanti) dei singoli nominativi (generalità, comune di residenza anagrafica e indirizzo) di coloro che effettuano il pagamento della prestazione (art. 19, comma 1, D.P.R. 600/73). In vigore del regime di esenzione Iva (art. 10, punto 20, D.P.R. 633/72), se non si deve procedere alla corresponsione di Iva per operazioni diverse da quelle di insegnamento, la Scuola di sci è esonerata dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Aliquote

Tutte le altre attività svolte dalle Scuole di sci che non siano attinenti all'attività di insegnamento (collaborazione a riviste specializzate, sponsorizzazioni, organizzazione di gare, ecc.) sono, invece, soggette ad aliquota Iva ordinaria attualmente del 20%.

Cessione di beni strumentali

In generale la cessione di beni relativi alla professione acquistati con la detrazione dell'Iva, è imponibile all'imposta. Non è assoggettata ad IVA la cessione se all'atto dell'acquisto non è stato possibile ex lege effettuare la totale detrazione. Per i telefoni cellulari o altri beni con il 50% di indetraibilità, l'imposta si applica sul 50% del prezzo di cessione.

La destinazione dei beni strumentali all'utilizzo personale dei soci o ad altri scopi estranei all'attività (autoconsumo) è considerata cessione di beni e deve quindi essere assoggettata ad Iva mediante fatturazione.

Fatturazione

Le prestazioni dei lavoratori autonomi si considerano effettuate sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, al momento dell'incasso con l'obbligo di emissione della fattura, nei limiti del corrispettivo riscosso, entro il giorno stesso della riscossione. Di conseguenza i professionisti sono soliti inviare al cliente una nota proforma esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972, riservandosi di emettere la fattura all'atto dell'incasso. Questa modalità appare di difficile applicazione per le Scuole di sci.

Le prestazioni di servizi si considerano ugualmente effettuate ai fini Iva, ma non ai fini delle imposte dirette, se il professionista, anteriormente alla riscossione, emette la fattura ovvero un documento comunque denominato contenente l'addebito dell'Iva se dovuta (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).

Registrazioni

Per quanto riguarda le registrazioni e il versamento dell'imposta si precisa che le Scuole di sci riconosciute sono tenute al versamento dell'Iva con cadenza mensile (entro il giorno 16 del mese successivo) soltanto qualora abbiano effettuato operazioni soggette ad Iva nel mese di riferimento. In tale caso e semprechè abbiano optato per il regime previsto dall'art. 36/bis del D.P.R. 633/1972 (vedasi sopra al paragrafo Esenzione da Iva), le Scuole di sci dovranno versare tutta l'Iva fatturata sulle operazioni imponibili (cessioni di

beni ammortizzabili o operazioni diverse da quelle di insegnamento) senza potere operare alcuna detrazione dell'Iva corrisposta sugli acquisti.

Qualora il volume d'affari non superi annualmente €. 309.874,14 il versamento dell'Iva potrà essere effettuato trimestralmente, previa necessaria opzione da comunicarsi in sede di dichiarazione annuale IVA. In tal caso dovrà essere applicata una maggiorazione del 1% a titolo di interesse.

Elenco Clienti e fornitori

Il D.L. 223/2006 ha (re)introdotto, a decorrere dal 2006, l'obbligo a carico di tutti i titolari di P.IVA di presentare gli elenchi dei clienti/fornitori. In sede di conversione del D.L. 81/2007 (c.d. "Decreto Tesoretto"), sono state previste ampie ipotesi di esonero dall'invio per il 2006. In particolare la nuova disposizione dispone l'esonero dall'obbligo in esame, limitatamente però al 2006, per i lavoratori autonomi in contabilità semplificata ex art. 19, D.P.R. 600/73. Permangono ad oggi, a pochissimi giorni dal termine dell'invio telematico che scade il prossimo 15 ottobre per i "semplificati" e il 15 novembre per gli "ordinari", dubbi se i liberi professionisti in contabilità ordinaria per opzione debbano presentare gli elenchi. Alcune autorevoli fonti sostengono che per il 2006 tutti i professionisti sono esonerati dall'obbligo (vedi Il Sole24Ore del 15 settembre, pag. 31). In tal senso è auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Dal 2007, invece, l'obbligo riguarderà tutti i soggetti IVA fra cui tutti i professionisti e il termine per l'invio sarà unificato al 29 aprile.

Aspetti contabili

Contabilità

I professionisti, le società od associazioni che svolgono attività professionali e sono nel regime naturale della contabilità semplificata, devono tenere un registro degli incassi in cui annotare tutte le somme percepite nell'esercizio della professione. L'art. 19, comma 1, D.P.R. 600/73 prevede che per ogni incasso devono essere annotati:

- il relativo importo al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del cliente e l'ammontare delle ritenute subite;
- le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Inoltre devono tenere (art. 19, comma 2, D.P.R. 600/73) un registro dei pagamenti nel quale si devono annotare cronologicamente le spese e gli altri oneri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale di cui si chiede la deduzione per la determinazione del reddito imponibile (queste spese ed oneri andranno annotati comprensivi di Iva in quanto l'imposta è indeducibile per coloro che effettuano operazioni esenti come nel caso delle Scuole di sci riconosciute). Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in questo registro devono essere annotati, per categorie omogenee, i beni per i

quali si chiede la deduzione degli ammortamenti. Il contribuente può scegliere di tenere un registro dei beni ammortizzabili separato sul quale effettuare l'annotazione degli ammortamenti (modalità consigliata).

Ai fini Iva vanno inoltre tenuti un registro degli acquisti sul quale vanno registrate in ordine cronologico le fatture di acquisto previa protocollazione interna delle stesse ed un registro delle fatture emesse sul quale le Scuole di sci, che hanno optato per il regime particolare di cui all'art. 36/bis sopra citato, debbono annotare le fatture emesse su richiesta del cliente.

I registri in questione sono composti da pagine rilegate o da fogli mobili; in ogni caso prima di essere messi in uso devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina.

E' opportuno precisare che la normativa fiscale permette di tenere un unico registro degli incassi e pagamenti, ma questa soluzione appare di non facile attuazione per le Scuole di Sci, nonché di difficile realizzazione in caso di meccanizzazione contabile mediante personal computer.

Dal febbraio 1997 (art. 3 del D.P.R. 9/12/1996 n. 695) i registri tenuti ai fini Iva, se debitamente integrati, possono sostituire i registri degli incassi e pagamenti.

Dal 12 agosto 2006, per effetto dell'integrazione dell'art. 19 del D.P.R. 600/73, da parte dell'art. 35, comma 12 e 12-bis del D.L. 223/06 convertito nella L. 248/06, è obbligatorio per i lavoratori autonomi tenere uno o più conti correnti bancari/postali su cui far confluire gli incassi/prelevamenti professionali. Da tale data è inoltre obbligatorio incassare i compensi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico o altre modalità di pagamento bancario/postale, nonché mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito, POS, ecc). Dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite così stabilito scenderà a €. 500,00 e dal 1 luglio 2009 il limite scenderà a €. 100,00.

Contabilità ordinaria

I professionisti, le società od associazioni che svolgono attività professionali possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria. In tal caso è necessario tenere:

- il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni attive e passive, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti l'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se per finalità estranee all'esercizio dell'attività e i numeri dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
- i registri ai fini Iva sopra precisati (dal 01/01/2002 la tenuta di questi registri è facoltativa - vedi art.14, comma 3, D.P.R.. 435/2001);
- il registro dei beni ammortizzabili (dal 01/01/2002 la tenuta di questo registro è facoltativa - vedi art.14, comma 3, D.P.R.. 435/2001).

Termini di registrazione

I termini di registrazione delle fatture di acquisto ai fini Iva scadono il secondo anno successivo all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione dell'imposta. Per quanto riguarda la registrazione sul registro degli incassi e pagamenti e

delle movimentazioni finanziarie il termine è di 60 giorni dalla data del movimento.

Contabilità meccanizzata

La tenuta della contabilità meccanizzata prevede che le registrazioni si considerano valide a tutti gli effetti di legge purché siano "imputate" entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, fatti salvi i termini ai fini IVA e ne venga effettuata la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori (articolo 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994 e s.m.).

Dichiarazione dei redditi - Modello Unico

Le Scuole di Sci, in quanto associazioni fra professionisti (molte risultano ancora come società semplici) ed i maestri liberi professionisti, devono annualmente (nel rispetto dei nuovi termini introdotti dall'art. 37, comma 10 del D.L. 223/06):

- presentare la dichiarazione dei redditi Mod. Unico Società di persone o Mod. Unico Persone fisiche (ex Mod. 750 e Mod. 740) a banca o posta (se non obbligati alla trasmissione telematica) tra il 1 maggio ed il 30 giugno o, in via telematica, entro il 31 luglio (per il 2007 il termine è stato spostato al 01/10/2007).
- provvedere ai versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione Mod. Unico Società di persone e Mod. Unico Persone fisiche entro il 16 giugno, ovvero entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%;
- presentare obbligatoriamente mediante trasmissione telematica entro il 30 settembre il Mod. 770 Semplificato relativo ai sostituti di imposta (dal 2008 il termine di presentazione solo in via telematica è anticipato al 31 marzo).

Modello Unico società di persone

La compilazione del Mod. Unico costituisce il momento di determinazione del reddito derivante dallo svolgimento della professione di insegnamento dello sci con le modalità illustrate più sopra nella sezione Imposte sui redditi. Infatti il quadro E del Mod. Unico riepiloga le varie voci di ricavo e di spesa della società e consente di determinare il reddito fiscale da imputare ai soci.

Il Mod. Unico riporta inoltre le percentuali di partecipazione al reddito di tutti i soci/associati. La percentuale di partecipazione, se non risulta diversamente da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, si presume in quote uguali fra tutti i soci. Le Scuole di sci usualmente adottano una ripartizione del reddito proporzionale all'attività svolta da ciascun socio/associato.

Per quanto riguarda la determinazione delle percentuali di riparto appare opportuno che la direzione della Scuola predisponga periodicamente (settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente) dei calendari di presenza o unità di lavoro svolto da far firmare da tutti i soci, onde evitare contestazioni in sede di riparto dell'utile fiscalmente rilevante.

IRAP

Il D.Lgs. 15/12/1997 n.446 ha assoggettato dal 1998 anche le Scuole di sci ed i Maestri di sci liberi professionisti alla nuova Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) che ha sostituito:

- i contributi del servizio sanitario nazionale (CSSN);
- altri contributi minori per malattia, invalidità, vecchiaia e superstiti;
- l'imposta locale sui redditi (ILOR);
- l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP);
- la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione della partita Iva;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

La base imponibile (V.A.P.) è costituita dalla produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione. La definizione del valore della produzione varia in funzione della tipologia dell'attività esercitata. La determinazione della base imponibile avviene in maniera analoga a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi e quindi in vigore del criterio di cassa. Il valore aggiunto (V.A.P.) ai fini Irap è dato dalla differenza tra:

1. Compensi percepiti

e la somma:

1. Costi sostenuti inerenti l'attività esercitata

2. Ammortamento dei beni strumentali materiali ed immateriali.

Dai componenti negativi devono essere esclusi:

- gli interessi passivi;
- le spese per il personale dipendente con le eccezioni previste dall'art.11 del D.Lgs. 446/97;
- le spese per collaborazione coordinata e continuativa;
- le spese per lavoro autonomo occasionale.

L'aliquota Irap per le attività professionali è del 4,25%.

La dichiarazione e la riscossione dell'imposta avvengono secondo le modalità previste per le dichiarazioni dei redditi (vedi più sopra Mod. Unico).

Mod. 770

Il Mod. 770 costituisce la dichiarazione dei sostituti di imposta ed è utilizzata al fine di:

- fornire l'elenco dei percipienti di reddito di lavoro autonomo, lavoro dipendente, compensi di agenzia o rappresentanza, redditi di capitale e gli importi ad essi corrisposti;
- dichiarare le imposte trattenute per conto dell'Erario ed a questo versate;
- dichiarare i contributi previdenziali versati dal sostituto;
- fornire i dati relativi all'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti.

Altre Imposte indirette

Imposta di registro

L'imposta è dovuta per la registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate ex Ufficio del Registro e viene applicata:

- in misura fissa prevista in €. 168,00;
- in misura proporzionale al valore dell'atto registrato.

Gli atti soggetti a registrazione obbligatoria devono essere registrati, in genere, entro il termine fisso di 20 giorni dalla data dell'atto. Fra gli atti più ricorrenti ricordiamo i contratti di locazione, che sono soggetti a registrazione qualora superino la durata di 30 giorni. L'imposta dovuta è del 2% del canone di locazione con un minimo di €. 67,00 e la registrazione di questi contratti dal 10/12/2000 va fatta entro 30 giorni dalla stipula.

Imposta di bollo

I contratti e le scritture private stipulati per lo svolgimento dell'attività delle Scuole di sci (contratti di locazione, ecc.) sono soggetti ad imposta di bollo in ragione di €. 14,62 ogni quattro pagine di 25 righe o 100 righe. Le fatture esenti da Iva sono da assoggettare all'imposta di bollo di €. 1,81 se di importo superiore a €. 77,47. L'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione di apposite marche.

Tassa sulle concessioni governative

La tassa di concessione governativa è dovuta per l'iscrizione all'albo. E' quindi una tassa di pertinenza dei liberi professionisti e dei soci delle Scuole di sci ma non interessa la società.

Tributi locali

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) trova applicazione anche sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione di proprietà della Scuola di sci. Il relativo costo è indeducibile ai fini delle imposte dirette.

Imposta sulla pubblicità

Le targhe od insegne esposte all'esterno degli uffici delle Scuole di sci sono assoggettabili all'imposta comunale sulla pubblicità.

Aspetti previdenziali

Obblighi previdenziali e assicurativi

I maestri di sci che svolgono questa professione in via prevalente hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione INPS Commercianti e devono versare i contributi sia in misura fissa che in percentuale sul proprio reddito (per il 2007 pari al 19,59%). L'obbligo è stato sancito dalla L. 27/11/1960 n. 1397, così come modificata dall'art. 29 della L. 03/06/1975 n. 170. Tale obbligo recentemente confermato dall'art. 1, comma 205, della L. 23/12/1996 n. 662 (vedi anche circolare INPS n. 25 del 07/02/1997) sussiste per tutto il periodo di svolgimento dell'attività professionale. Il maestro di sci deve chiedere la cancellazione dall'INPS Commercianti nel momento in cui inizia un'altra attività soggetta a contribuzione obbligatoria (vedi circolare INPS n. 147 del 2/11/2004). Quest'ultimo passaggio può creare, in alcune realtà locali, dei problemi ai maestri già pensionati. L'iscrizione/cancellazione deve essere fatta a cura di ogni singolo maestro interessato sia presso gli sportelli polifunzionali della sede INPS, sia presso gli appositi uffici delle Camere di commercio. L'iscrizione permette di maturare una pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo le regole vigenti per l'assicurazione previdenziale commercianti.

La disamina degli argomenti trattati non impegna alcuna responsabilità. Si è tenuto conto della normativa in vigore alla data del 29 settembre 2007.

A cura del Rag. Maurizio Bonelli